

STATUTO

DEL

COMUNE

DI

MONTEDINOVE (AP)

INDICE DELLO STATUTO

Preambolo	Pag. 3
-----------------	--------

Parte Prima

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Autonomia del Comune	Pag. 3
Art. 2 - Finalita'	Pag. 3
Art. 3 - Funzioni	Pag. 3
Art. 4 - Territorio, sede, stemma e gonfalone	Pag. 4
Art. 5 - Albo Pretorio	Pag. 4
Art. 6 - Polizia municipale	Pag. 4

Parte Seconda

ORDINAMENTO

Titolo I - Organi elettivi

Art. 7 - Organi	Pag. 4
-----------------------	--------

Capo I - Il Consiglio

Art. 8 - Competenze	Pag. 5
Art. 9 - Funzionamento	Pag. 5
Art.10 - Commissioni consiliari	Pag. 6
Art.11 - Gruppi Consiliari	Pag. 6
Art.12 - Prerogative dei consiglieri	Pag. 6

Capo II - La Giunta

Art.13 - Composizione	Pag. 7
Art.14 - Elezione	Pag. 8
Art.15 - Competenza	Pag. 8
Art.16 - Funzionamento	Pag. 8

Capo III - Il Sindaco

Art.17 - Competenze	Pag. 9
Art.18 - Vice Sindaco	Pag. 10

Titolo II - Organizzazione e procedimento amministrativo

Capo I - Organizzazione

Art.19 - Organizzazione amministrativa e responsabi- lita' di gestione	Pag. 10
Art.20 - Segretario Comunale	Pag. 11
Art.21 - Vice segretario	Pag. 12

Art.22 - Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne Pag. 12

Capo II - Il procedimento

Art.23 - Procedimento amministrativo e responsabili
dei procedimenti..... Pag. 12

Art.24 - Partecipazione al procedimento Pag. 13

Titolo III - Servizi pubblici

Art.25 - Servizi pubblici locali Pag. 13

Art.26 - Aziende speciali ed istituzioni Pag. 14

Titolo IV - Partecipazioni dei cittadini

Capo I - Organismi di partecipazione e forme associative

Art.27 - Associazioni, cooperazione, volontariato
e "pro loco"..... Pag. 15

Art.28 - Assemblea popolare e delle associazioni
Forme di consultazione..... Pag. 15

Art.29 - Referendum consultivo Pag. 15

Art.30 - Diritto di istanza, petizione e proposta..... Pag. 16

Art.31 - Proposta di iniziativa popolare..... Pag. 17

Art.32 - Diritto di accesso e di informazione..... Pag. 17

Capo II - Difensore civico

Art.33 - Difensore civico..... Pag. 17

Art.34 - Funzioni, prerogative, mezzi Pag. 17

Titolo V - Forme di associazione e di cooperazione
- accordi di programma

Art.35 - Convenzioni..... Pag. 18

Art.36 - Accordi di programma Pag. 18

Titolo IV - Organizzazione finanziaria

Art.37 - Finanza e bilancio Pag. 19

Art.38 - Revisione economico-finanziaria e controllo
di gestione..... Pag. 19

Art.39 - Controllo di gestione..... Pag. 20

Parte terza

REVISIONE DELLO STATUTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

Art.40 - Modifiche dello statuto..... Pag. 20

Art.41 - Termine per l'adozione dei regolamenti..... Pag. 20

Art.42 - Pubblicita' dello statuto..... Pag. 21

art.43 - Entrata in vigore..... Pag. 21

ADEGUAMENTO STATUTO COMUNALE

DELIBERA DI C.C. N. 67 DEL 21.12.1994. ESAMINATA DAL CO.RE.CO. DI A.P.
NELLA SEDUTA DEL 31.1.95 PROT. 613/AG - 1.

ART. 3 (finalita') - si aggiunge il seguente quarto comma:
"Ispirare la propria azione alla tutela e promozione dei cittadini, ivi
compresa la parita' giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna,
assicurando pari-opportunita' in special modo nel diritto al lavoro".

ART. 13 (composizione) - al I comma si sostituiscono le parole
"quattro assessori" con le parole "due assessori auspicabilmente di
entrambi i sessi".

ART. 14 (elezione) - il comma I e' sostituito dal seguente: "Gli
assessori sono nominati e revocati dal Sindaco".

Preambolo

Il consiglio comunale di Montedinove

adotta

il presente Statuto quale fondamentale espressione dell'autonomia originaria della comunità, richiamandosi ai valori della Costituzione, ai principi della Carta europea delle autonomie locali, a quelle della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché alla identità storica e civile del suo popolo.

PARTE I

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1

(Autonomia del comune)

1. Il comune di Montedinove è l'ente locale che rappresenta la comunità residente nel proprio territorio.
2. L'autonomia della comunità è riconosciuta dalla Costituzione e regolata dalla legge e dallo Statuto.

Art.2

(Finalità)

1. Il comune promuove lo sviluppo della sua comunità ispirandosi ai valori della Costituzione.
2. A tal fine, il comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto:
 - tutela la persona e rimuove gli ostacoli alla sua crescita singola e comunitaria;
 - promuove la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi;
 - cura l'ordinata convivenza dei cittadini, la loro sicurezza economica, l'armonico sviluppo della città; la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la salvaguardia dell'ambiente comunale, con particolare riferimento a territorio agricolo e boschivo, corsi d'acqua, centro storico, tradizioni e usi civili.
3. Il comune collabora con gli altri soggetti di governo secondo il principio della complementarietà e sussidiarietà delle funzioni, nonché con tutti gli organismi che perseguono finalità sociali nella comunità; garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione e valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione per accrescere la solidarietà fra i cittadini, la loro responsabilità nella gestione dei servizi, la funzionalità dei servizi stessi.

Art.3

(Funzioni)

1. Il comune e' titolare di tutte le funzioni amministrative di precipuo interesse comunale, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2. Il comune esercita le sue funzioni anche in collaborazione con altri comuni o con la provincia per garantire l'economicita' di gestione.
3. Il comune esercita' altresì le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite, sempre che siano assicurate congrue risorse per la loro gestione.
4. Per una migliore gestione dei servizi, il comune puo' delegare con atto deliberativo consiliare proprie funzioni alla comunita' montana.

Art.4

(Territorio, sede, stemma e gonfalone)

1. Il territorio del comune si estende per kmq. 11.93 ed e' cosi delimitato: a nord Montelparo, ad est Montalto delle Marche a sud Castignano, ad ovest Rotella.
2. Il Comune ha sede nel capoluogo.
3. Gli organi elettivi si riuniscono nella sede comunale. In casi particolari e per particolari esigenze possono riunirsi in luoghi diversi.
4. Il comune ha stemma e gonfalone raffiguranti nove colli con ramo di ulivo e di quercia.
5. Degli stessi puo' essere autorizzata con atto deliberativo consiliare la riproduzione o l'uso per fini non istituzionali.

Art.5

(Albo pretorio)

1. Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, e' individuato apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' per le comunicazioni ai cittadini.
2. Il segretario comunale e' responsabile della pubblicazione.

Art.6

(Polizia municipale)

1. Il comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di polizia municipale.

PARTE II

ORDINAMENTO

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

Art.7

(Organi)

1. Sono organi del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Capo I

IL CONSIGLIO

Art.8 (Competenza)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunita', determina l'indirizzo dell'attivita' comunale ed esercita il controllo politico-amministrativo attraverso deliberazioni e mozioni.
2. In particolare delibera sugli atti fondamentali previsti dalla legge.
3. Su questioni di diretto interesse comunale, le mozioni possono contenere valutazioni, richieste e proposte ad istituzioni provinciali, regionali e nazionali.
4. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio, per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinati da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART.9 (Funzionamento)

1. Il consiglio comunale e' convocato e presieduto dal Sindaco.
2. Le sedute del consiglio sono pubbliche e comunque fatta eccezione per il caso in cui si discuta di persone, salvi i casi previsti dal regolamento; sono valide se interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente. La seduta di seconda convocazione, da tenersi entro 8 giorni dalla seduta deserta o disciolta per mancanza del numero legale, e' valida se intervengono almeno 4 consiglieri. Nella seduta di seconda convocazione si puo' procedere alla votazione delle delibere solo con la presenza di almeno la meta' dei consiglieri.
3. Il consiglio delibera a maggioranza dei votanti, salvo diversa determinazione della legge e dello Statuto. Le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero dei votanti.
4. La votazione e' palese; le votazioni su persone sono a scrutinio segreto.
5. Nessuna proposta puo' essere discussa se non e' stata depositata alla segreteria comunale a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della seduta. La proposta di bilancio dovra' essere disponibile almeno 72 ore prima.
6. Di ogni seduta del consiglio e' curato dal segretario apposito verbale, le cui modalita' di redazione e di tenuta sono definite dal regolamento.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla presa d'atto da parte del Consiglio.
8. I consiglieri sono dichiarati decaduti con atto deliberativo consiliare se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio. Il consiglio prima di deliberare la decadenza dovra' chiedere all'interessato di giustificare le assenze.

9. E' consigliere anziano il componente del consiglio che ha conseguito nell'elezione il maggior numero complessivo di suffragi; in caso di parita' di voti, colui che e' piu' anziano in eta'.

10. Il consigliere anziano convoca il consiglio per l'elezione del Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza o sono state depositate presso il segretario le dimissioni del Sindaco.

11. Non possono essere reiterate delibere annullate per illegittimita' se non in presenza di nuovi fatti o considerazioni.

12. Le modifiche o revoche di precedenti delibere non sono valide se in esse non e' specificato che trattasi appunto di revoca o modifica di precedente atto. Annotazione dell'avvenuta revoca o modifica dovra' essere obbligatoriamente apposta sull'originale dell'atto revocato o modificato.

ART. 10

(Commissioni consiliari)

1. Il consiglio si articola in commissioni permanenti con compiti preparatori in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al consiglio.

2. Il consiglio puo' avvalersi, in casi particolari e con determinazione di tempi e di obiettivi, di commissioni temporanee e speciali, composte anche da non consiglieri, per fini di indagine, inchiesta e studio su materie di interesse dell'ente.

3. Le commissioni sono formate su base proporzionale tra maggioranza e minoranza. Alle commissioni non possono essere attribuite funzioni deliberative. Le commissioni possono ordinare l'esibizione di atti e documenti, convocare funzionari e responsabili degli uffici, avvalersi di esperti.

4. Il regolamento disciplina la composizione, i poteri, i compiti, l'organizzazione e la pubblicita' dei lavori.

ART. 11

(Gruppi Consiliari)

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari di maggioranza e minoranza.

ART. 12

(Prerogative dei consiglieri)

1. I consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto senza vincolo di mandato.

2. Il consiglio dispone gli strumenti necessari e le modalita' regolamentari per il pieno ed ordinato esercizio delle funzioni di iniziativa e di controllo dei consiglieri.

3. I consiglieri, secondo le modalita' previste dal regolamento, hanno diritto di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonche' di interrogazione e di mozione.

4. L'interrogazione e' rivolta da uno o piu' consiglieri al sindaco, in forma scritta e a mezzo del segretario comunale, per conoscere se un fatto sia vero, quale sia la motivazione di un atto o di una omissione dell'amministrazione, quali provvedimenti il comune intenda prendere in relazione ad un determinato oggetto.

All'interrogazione deve essere data risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento o, se richiesto, risposta orale nel primo consiglio utile.

5. La mozione e' un motivato giudizio o una espressione di volonta' rivolta alla giunta su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini e del comune, da sottoporre al voto del consiglio entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione al segretario comunale.

Sulla mozione sono ammessi solo l'intervento di uno dei proponenti e le dichiarazioni di voto, secondo modalita' e tempi ristretti fissati dal regolamento, da svolgersi nella parte finale di ogni seduta di consiglio.

6. I consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici e servizi del comune e degli enti ed organismi dipendenti ed alle informazioni in loro possesso, nonche', congiuntamente nel numero di legge, di attivare il controllo di legittimita' sulle deliberazioni della giunta.

7. Almeno un quinto dei consiglieri puo' richiedere la convocazione del consiglio presentando formale proposta di delibera o di mozione da inscrivere all'ordine del giorno. Il sindaco, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, o proposta di delibera, provvede alla convocazione del consiglio comunale. Le proposte che comportano oneri finanziari debbono prevedere la copertura di bilancio ed il sindaco deve curare che siano sottoposte al consiglio con il corredo dei pareri di legge.

Capo II

LA GIUNTA

ART. 13

(Composizione)

1. La giunta e' composta dal sindaco e da 4 assessori.

2. Onde garantire alla giunta utili apporti tecnici e professionali per il miglior assolvimento delle sue funzioni, possono essere eletti assessori cittadini non facenti parte del consiglio in misura non superiore a 1, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere nonche' di comprovate competenze amministrative e che non siano stati candidati a consigliere comunale nelle ultime elezioni.

Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere.

Il consiglio, nel designare l'assessore esterno, dovra' vagliare un curriculum formativo-professionale che attesti le competenze dell'assessore da designare.

3. Gli assessori esterni partecipano alle riunioni del consiglio con facolta' di prendere la parola nelle materie di loro competenza e senza diritto di voto.

4. Non possono contemporaneamente fare parte della giunta ascendenti e discendenti, adottati e adottandi, fratelli, coniugi e affini di primo grado.